

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5690 R2	8 giugno 2006	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

**della Commissione speciale sanitaria
sul messaggio 6 settembre 2005 relativo a:**

- **Adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale svizzero del 1° ottobre 2002**
- **Modifica della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria) e del Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994**

INTRODUZIONE

Con la votazione del 2 giugno 2002 il popolo ha approvato la cosiddetta "soluzione dei termini" secondo la quale l'interruzione volontaria di gravidanza non è più punibile se avviene entro le dodici settimane dal concepimento e se la donna può far valere un "grave stato di angustia". Oltre il termine delle dodici settimane, l'interruzione di gravidanza non è punibile se sussiste il pericolo di gravi danni fisici o un'angustia psicologica grave nella gestante.

Queste modifiche intervenute nella legislazione federale richiedono paralleli adeguamenti di quella cantonale che deve essere a quella coerente. Gli adeguamenti legislativi a livello cantonale interessano essenzialmente due ambiti.

ADEGUAMENTO DELLA LEGGE SANITARIA

La prima serie di adeguamenti riguarda la LSan. La Confederazione chiede che siano i cantoni a specificare la procedura di interruzione di gravidanza. Più in dettaglio, tocca ai cantoni designare le strutture sanitarie atte a praticare l'interruzione di gravidanza e quelle cui cade l'incombenza di fornire una consulenza specifica. Tocca ancora ai cantoni la preparazione di materiale informativo rivolto al pubblico. I cantoni devono garantire la corretta applicazione delle norme in oggetto da parte degli operatori sanitari.

Da questa indicazione, deriva l'esigenza di modificare il cpv. 4 dell'art 22 LSan. Con la modifica in oggetto la competenza di definire la procedura di interruzione della gravidanza viene assegnata al Consiglio di Stato (CdS) che lo farà tramite apposito regolamento. In effetti già oggi tale competenza è assegnata al CdS dal Codice di procedura penale. La modifica qui proposta vuole semplicemente rispondere a un'esigenza di coerenza e logica: trattandosi di una competenza di tipo sanitario e non penale, sembra più corretto che essa sia descritta nella LSan.

La seconda modifica della LSan riguarda il cpv. 2 dell'art 26. Finora tale capoverso prevedeva che il medico cantonale ricevesse le denunce relative alle interruzioni di gravidanza effettuate per grave stato di necessità. Questa norma è venuta a cadere nella legislazione federale in seguito alla già ricordata votazione del 2 giugno 2002. Ora la legge prevede che il medico cantonale riceva le segnalazioni delle interruzioni di gravidanza, a scopo meramente statistico (art 119, cpv. 5 CPS). L'art 26 cpv. 2 LSan va dunque modificato per riflettere questo nuovo stato di cose.

ADEGUAMENTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Il secondo tipo di adeguamenti della legislazione cantonale riguarda il codice di procedura penale (19 dicembre 1994). La vecchia regolamentazione federale prevedeva la necessità di un secondo parere specialistico per poter procedere a un'interruzione legittima di gravidanza e incaricava il medico cantonale di designare i medici autorizzati a dare questo parere. Il secondo parere non è più necessario secondo la nuova procedura (artt 118 e seguenti CPS), nemmeno al di là dei termini delle dodici settimane (cfr. sentenza del TF 129 I 1402). Cade quindi la necessità di avere una lista di specialisti per tale scopo. L'articolo 322 CPP viene dunque abrogato (vedi anche quanto detto sopra in merito alla competenza del Consiglio di Stato di disciplinare la procedura).

CONCLUSIONI

La serie di modifiche previste dal messaggio n. 5690 non fa che riflettere la necessità di adeguare la legislazione cantonale ai dispositivi federali. Durante la discussione commissionale è stata portata, da parte di alcuni commissari, all'attenzione della Commissione la necessità di rispettare la decisione presa dal Gran Consiglio, il 24 gennaio 2005, con l'accoglimento della mozione Duca Widmer "Consultori di gravidanza: uno strumento di prevenzione e aiuto indispensabile". Le esigenze di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento che si sottolineano nel rapporto di maggioranza sono condivise anche dai firmatari del presente rapporto, i quali rivolgono al Consiglio di Stato un pressante invito a volerne tenere conto debitamente nell'elaborazione del regolamento. I commissari firmatari tuttavia non ritengono che questo adeguamento legislativo sia la sede corretta in cui sviluppare, magari tramite altre modifiche legislative, tali principi e demandano quindi al CdS l'elaborazione di un regolamento che tenga conto delle richieste più ampiamente condivisibili che sono state espresse.

In assenza di ricadute finanziarie di alcun tipo e nella necessità di interpretare correttamente e fedelmente la volontà dell'elettorato svizzero, si propone di adottare le modifiche di legge proposte dal Consiglio di Stato.

Per la minoranza della Commissione speciale sanitaria:

Sergio Savoia, relatore
Dominé - Lotti